COMUNE DI MONTALCINO

BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024

Richiamati:

- l'art.11 della Legge 9 dicembre 1998 n.431e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- l'"A" alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020 con il quale sono stati indicati per l'anno 2024, i valori ISE/ISEE ed i requisiti necessari per la partecipazione ai Bandi di Concorso;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- La Legge di Bilancio 2024 non ha finanziato il Fondo statale per il sostegno al contributo affitti L.431/1998;
- La Regione Toscana ns. prot. 10730 del 30/05/2024 ha inviato una comunicazione con la quale si rende noto che la legge di bilancio 2024 non ha finanziato il Fondo statale per il sostegno al contributo affitti L. 431/98 e pertanto La Regione Toscana, stanzierà per il sostegno al contributo affitto anno 2024 risorse regionali di importo almeno pari a quello messo a disposizione l'anno passato. Dette risorse saranno ripartite sulla base della media del fabbisogno degli ultimi 3 anni (2021-2022-2023).
- Questa Amministrazione ha ritenuto opportuno, stanziare risorse proprie di bilancio in attesa della valutazione delle iniziative da parte della Regione Toscana;

RENDE NOTO

che secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati, per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, potranno **presentare domanda** a partire dalla data di pubblicazione del presente bando **fino all' 8 OTTOBRE 2024 ore 18:00**.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Possono essere accolte le domande di soggetti e nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del presente Bando, abbiano il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi.

COMUNE DI MONTALCINO

REQUISITI SOGGETTIVI:

1) - essere residente nel Comune di Montalcino e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione e per il quale si richiede il contributo;
2) - assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
3) - assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);

 N.B. le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei qualisia l'unico per ogni fattispecie):

 a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 b. -alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 c. -alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

4) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
5) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai precedenti punti 3 e 4;

6) Essere in possesso di attestazione ISE/ISEE, ordinaria (standard) calcolata e rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 antecedentemente alla presentazione della domanda, con scadenza il 31/12/2024, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 32.192,74;

 Ai sensi dell'art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data della domanda, l'interessato non fosse in possesso dell'attestazione di cui sopra, dovrà dimostrare di aver sottoscritto la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato allegando alla domanda la relativa ricevuta di presentazione della stessa all'INPS.

7) Avere valori ISE ed ISEE, ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul

valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore ad **€ 15.984,02** corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS (*punto 1.2 circolare INPS n.35 dell'03.04.2023);*
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE **non inferiore al 14%.**

Fascia "B"

- Valore ISE superiore all'importo di **€ 15.984,02** e non superiore all'importo di **€ 32.192,74**;
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE **non inferiore al 24%.**
- Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 *(limite per l'accesso all'ERP vigente alla data di pubblicazione del presente Bando – come da Legge Regionale Toscana n. 2/2019*)

REQUISITO OGGETTIVO:

Essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Il contratto deve essere, regolarmente registrato, in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3, D.lgs. 14.3.2011, n. 23e deve essere redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche se di natura transitoria, purché conforme agli Accordi territoriali o in mancanza di questi ultimi nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2004 e dal D.M. 10/03/2006.
Si ricorda che nel caso il contratto alla sua prima scadenza fosse nel frattempo scaduto ma contemplasse il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque presentata all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa al rinnovo dello stesso.

In caso di separazione dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

Sono esclusi i contratti di locazione E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 2/2019 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o di proprietà pubblica.

I requisiti soggettivi e quello oggettivo, salvo che per l'ultima tassa annuale di registro pagata o per la documentazione del rinnovo contrattuale, che potranno avere data di pagamento successiva alla pubblicazione del bando ma non successiva alla scadenza del bando stesso, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi salvo quanto previsto per la residenza dall'ultimo comma dell'art.9 del presente bando.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti soggettivi e oggettivi, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

ART. 2 REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

I valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il calcolo del contributo sono quelli risultanti dall'attestazione ISE/ISEE ordinaria (standard) valida alla data di presentazione della domanda, con scadenza il 31/12/2024 e rilasciata ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n.159.

Per gli studenti universitari l'attestazione ISE/ISEE da presentare per l'accesso al presente Bando è assimilata a quella relativa alla richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Ai sensi dell'art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data della domanda, l'interessato non fosse in possesso dell'attestazione di cui sopra, ma dimostri di aver sottoscritto e presentato all'INPS, alla data della domanda stessa, la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato, i valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il calcolo del contributo saranno quelli risultanti dall'attestazione ISE/ISEE rilasciata successivamente da parte dell'INPS e prodotta dal richiedente.
Le attestazioni ISEE se non allegate alla domanda potranno essere direttamente acquisite negli archivi INPS dal Comune e, qualora dagli accertamenti eseguiti sulle stesse, risultassero non regolari, non potranno, ai fini della partecipazione al presente Bando, essere modificate o rettificate salvo che le irregolarità riscontrate non siano dovute ad errori materiali del CAAF da documentarsi adeguatamente dal CAAF stesso.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di una certificazione, a firma del Responsabile dell'Ufficio competente, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla completa compilazione della parte della domanda, riservata a chi ha ISE Zero, relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione.
Qualora il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori o parenti), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla base dello schema allegato "A" alla domanda nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre ad essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante, dovrà contenere obbligatoriamente tutti i dati richiesti nello stesso allegato. I dati reddituali o le altre fonti di reddito dichiarati che consentono l'erogazione dell'aiuto, dovranno risultare congrui rispetto al sostegno prestato. Inoltre, il sostegno economico prestato dovrà avere sicura tracciabilità (transazioni bancarie o postali o prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare l'avvenuto versamento di una somma di denaro contante a titolo di sostegno).

Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma tra l'importo dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare, desunti dall'attestazione ISEE prodotta.
Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2024 risultante dal contratto di

locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;
In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Il nucleo familiare, presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 159/2013 e s.m.i.
I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nello stesso alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2011 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il richiedente cittadino italiano e dell'Unione europea, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 dell'art. 1 e di quelli relativi alla attribuzione del punteggio di cui all'art. 6 del presente bando.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono ricorrere all'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani e conseguentemente la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 3 del precedente art.1 dovrà essere certificata mediante una documentazione o certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di origine corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana.
In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, si procederà ai sensi dell'art.13 del presente bando.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1 - Copia dell'attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS valida alla data di presentazione della domanda con scadenza 31/12/2024, o, nel caso di mancato possesso alla stessa data della attestazione, la ricevuta di presentazione all'INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);

2 – Certificazione, a firma del Responsabile dell'Ufficio competente, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali, qualora il richiedente abbia ISEE Zero o paghi un canone maggiore della somma tra i propri redditi e l'ammontare dei risparmi dichiarati;

3 ATTENZIONE: Da presentare solo nel caso che il richiedente non abbia compilato la parte della domanda riservata a chi ha ISEE ZERO);

OPPURE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilato a cura della persona che contribuisce al

pagamento del canone di locazione nel caso che il richiedente abbia ISEE zero e non sia assistito da parte dei Servizi Sociali del Comune unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità della persona che eroga l'aiuto economico; **ATTENZIONE: Da presentare solo nel caso che il richiedente abbia dichiarato di essere aiutato economicamente per il pagamento del canone di locazione nella parte della domanda riservata a chi ha ISEE ZERO – Vedi Allegato "A" alla domanda);**

4 - Copia della sentenza di separazione omologata per coloro (richiedente o componenti il proprio nucleo familiare) che pur essendo separati risultano ancora anagraficamente coniugati;

5 - Copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione;

6 - Copia dell'ultimo versamento dell'imposta di registro annuale o copia della comunicazione del proprietario dalla quale risulti l'applicazione dell'opzione "cedolare secca" nel caso che tale opzione non sia contenuta già nel contratto di locazione o copia della dimostrazione che il contratto di locazione, qualora questo fosse nel frattempo scaduto, è stata presentata all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa al rinnovo dello stesso;

7 - Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno **(Solo per i richiedenti extracomunitari)**;

8 - Dichiarazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti **per tutti i componenti il nucleo familiare** il possesso del requisito di cui al punto 3 dell'art.1 del presente Bando oppure, in caso contrario, l'indisponibilità dei beni. **Tale dichiarazione deve avere data di rilascio non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del Bando;** Sono esclusi dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di cui sopra i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda.

9 - Copia di certificazione in corso di validità, rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap così come definiti dalla Legge 104/92 art.3 comma 3;

10 – Copia della certificazione INPS attestante la pensione sociale, assegno sociale o pensione minima INPS;

11 - Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. **(Obbligatoria pena l'esclusone definitiva della domanda)**

In mancanza della documentazione relativa ai punti da 1 a 7, la domanda sarà esclusa, salvo la sua riammissione qualora nei termini previsti per le opposizioni sia integrata con quella mancante e sia stata verificata dalla Commissione la sua ammissibilità. L'attestazione ISEE deve essere stata sottoscritta comunque prima della presentazione della domanda.

In mancanza invece della documentazione di cui ai punti 8 e 9, non verrà assegnato il relativo punteggio previsto dal successivo art. 6 del Bando, salvo la sua attribuzione qualora nei termini previsti per le opposizioni sia inviata la documentazione mancante e sia stata verificata dalla Commissione la sua ammissibilità.

ART. 6 - ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) - Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave come definiti dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3 – punti 2;
b) – Reddito complessivo del nucleo familiare derivante esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o pensione minima INPS – punti 2
c) - Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – punti 1;
d) – Nucleo con almeno 4 figli a carico – punti 1.

I punteggi di cui ai precedenti punti sono tra loro cumulabili e saranno attribuiti, se non rilevabili di Ufficio, solo se opportunamente documentati.

In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE e, nel caso di ulteriore parità, con riferimento ad un ISE "virtuale" pari al canone di locazione e nel caso ancora di ulteriore parità sulla base del numero di protocollo e data di presentazione della domanda.

ART. 7 - FORMULAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Istruttoria delle domande

Il Comune, successivamente alla scadenza del presente Bando, provvede, se del caso, ad acquisire, negli archivi dell'INPS, le attestazioni ISEE per quelle domande presentate nei termini ed alle quali è stata allegata la ricevuta di presentazione all'INPS della DSU e procede, anche eventualmente mediante l'apposita Commissione, all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, nonché all'attribuzione a ciascuna di esse dei punteggi di cui al precedente art. 6.
Al termine dell'istruttoria, formula la graduatoria provvisoria nei modi stabiliti al comma 2 dell'art.6 sopracitato.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione.
Dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune della Graduatoria Provvisoria decorrono i termini temporali stabiliti dall'Amministrazione Comunale per la presentazione, alla Commissione di cui sopra, dei ricorsi avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria o l'esclusione della domanda.
L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto, l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art. 8, comma 3).

b) Formazione della graduatoria generale

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda, salvo quanto previsto dal presente Bando, nei requisiti oggettivi per la tassa di registro. Successivamente formula la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art. 6.

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno dalla sua pubblicazione.

L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune costituirà mezzo idoneo di conoscenza; pertanto, l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art. 8, comma 3).

La graduatoria definitiva dei beneficiari verrà approvata con determinazione dirigenziale.

ART. 8 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo è così determinato:

a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;

b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;

I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana con risorse comunali così come deliberato con Delibera di Giunta n. 124 del 6 settembre 2024 e, in ogni caso, non potranno essere inferiori ad euro 200,00.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione dei contributi si riserva la facoltà:

1) di destinare una percentuale non superiore al 40%, delle risorse trasferite dalla Regione Toscana, alla fascia "B", a condizione che sia già stato dato il contributo a tutti i soggetti collocati in fascia "A";
2) di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle

3) risorse in caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno fermo restando che l'importo del contributo non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00. **Pertanto, la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto**

all'erogazione del contributo teorico riconosciuto;

4) compensare, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali, qualora il richiedente si trovi in stato di morosità nei confronti dell'Ente medesimo, tale morosità con il contributo affitti liquidabile al beneficiario.
5) di non liquidare esclusivamente la parte di contributo regionale qualora il Comune abbia messo adisposizione risorse proprie e il richiedente che abbia un patrimonio mobiliare, desunto dalla attestazione ISEE, superiore ad euro 10.000,00.

IL CONTRIBUTO COMUNALE PREVISTO DALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 NON PUÒ ESSERE CUMULATO CON ALTRI BENEFICI PUBBLICI DA QUALUNQUE ENTE EROGATI A TITOLO DI SOSTEGNO ALLOGGIATIVI RELATIVI ALLO STESSO PERIODO TEMPORALE – ANNUALITÀ 2023.

ART. 9 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Il contributo è erogato per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 Dicembre 2024 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e **dietro presentazione entro il 31 gennaio 2025 della seguente documentazione:**

1) prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca o idonea ad attestare l'avvenuto pagamento di una somma di denaro contante per il canone di locazione;
 La prova documentale (**ricevuta)** di cui sopra **dovrà contenere** in modo inequivocabile i seguenti dati:
 - **Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario;**
 - **Nome e cognome di chi effettua il pagamento;**
 - **Importo del canone corrisposto;**
 - **Periodo di riferimento (mensilità);**
 - **Firma leggibile di chi rilascia la ricevuta;**
 - **Marca da bollo di importo vigente al momento del rilascio della ricevuta**

2) **copia del versamento dell'ultima tassa di registro annuale corrisposta (se dovuta)** o copia della documentazione dalla quale risulti che il proprietario si è avvalso dell'opzione "cedolare secca" se non già ricompresa nel contratto di locazione, o, qualora il contratto fosse nel frattempo scaduto, copia della documentazione, relativa al rinnovo dello stesso, presentata all'Agenzia delle Entrate;

3) **estremi del conto corrente bancario o postale o carta di pagamento, se non già indicato in domanda**, intestato al richiedente, sul quale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 231/07 e s.m.i., l'amministrazione comunale dovrà effettuare il versamento del contributo spettante. Non possono essere effettuati versamenti su libretti postali.

4) **copia documentale comprovante, per coloro che ricevono sostegno economico in caso di ISEE zero**, la tracciabilità del sostegno ricevuto.

Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali purché gli stessi indichino la causale del versamento, il beneficiario ed il codice riferimento operazione (CRO) oppure il timbro ed il visto dalla Banca o dalla Posta. **In questo caso non è richiesta l'applicazione della marca da bollo** di importo vigente alla data di rilascio.

Sono ammesse, in sostituzione delle ricevute di affitto, eventuali dichiarazioni cumulative dei proprietari dell'alloggio riportanti gli importi ed i mesi pagati dall'inquilino. Tali dichiarazioni dovranno essere **munite della regolare marca da bollo di importo vigente** alla data di rilascio ed alle stesse dovrà essereobbligatoriamente allegata, pena la non accettazione della medesima, **copia di un documento di identità del proprietario o dei proprietari dell'immobile.**

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA NEL TERMINE STABILITI DAL COMUNE COSTITUISCE AUTOMATICA DECADENZA DAL BENEFICIO.

Il contributo spettante sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

Nei seguenti casi:

a) - accertamento, sulla base delle ricevute prodotte, del pagamento di un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda.
 In questo caso non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) - accertamento, sulla base delle ricevute prodotte, del pagamento di un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda.
 In questo caso si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del relativo contributo;

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

È causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Per "data di disponibilità dell'alloggio" deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio. È inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in

relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

1) - In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno farne richiesta entro 60 giorni dalla data del decesso, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al loro stato di eredi e copia delle ricevute del pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.
2) - Nel caso di mancata presentazione della documentazione comprovante il versamento del canone di locazione, per morosità incolpevole, e, salvo quanto previsto al punto 6 dell'art.1 del presente Bando, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima.
Tale erogazione è subordinata alla presentazione entro i termini stabiliti dal Comune di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore dove dovranno essere elencati i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2024.
Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest'ultimo caso rendersi disponibile a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del successivo bando per i contributi degli affitti.
L'erogazione del contributo a favore del locatore verrà effettuata mediante accredito su un conto corrente bancario o postale indicato dal locatore medesimo - comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni (Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

ART. 11 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IL TERMINE È FISSATO FINO ALLE ORE 18:00 DELL' 8 OTTOBRE 2024

ART. 12 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e pubblicati sul sito internet www.comunedimontalcino.it.

I dati richiesti sono tutti obbligatori.

Alle istanze, debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui all'art.5 del presente Bando.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni del Comune ed eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicati. **In mancanza di quanto sopra l'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni.**

LA <u>DOMANDA POTRÀ ESSERE PRESENTATA PRESSO:</u>

- **TRAMITE PEC ALL'INDIRIZZO: info@pec.comunedimontalcino.it**
- **L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE**
- **PRESSO IL MUNICIPIO DI S. GIOVANNI D'ASSO**
- **SPEDITA TRAMITE RACCOMANDATA POSTALE A/R.**

Le domande dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine di scadenza del bando, per cui perquelle spedite a mezzo raccomandata non farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

ART. 13 MOTIVI DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE

<u>Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:</u>

a) - non firmate;
b) - prive della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
c) - pervenute successivamente alla scadenza del Bando;
d) - che, a seguito di controlli da parte del Comune dovessero contenere dati non corrispondenti al vero;
e) - le cui attestazioni presentino omissioni o difformità.
f) – la cui parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE in fascia "A" ed il 24% dell'ISE in fascia "B" sia inferiore al 10% del canone annuo pagato.

ART. 14 MOTIVI DI ESCLUSIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE

Le domande prive di uno o più allegati di cui ai numeri da 1 a 7 dell'art.5 del presente bando saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

Saranno inoltre provvisoriamente escluse quelle domande alle quali era stata allegata copia della ricevuta di presentazione all'INPS della DSU ma per le quali, in sede di istruttoria delle domande e comunque fino alla formulazione della graduatoria provvisoria, non sia stato possibile, negli archivi dell'INPS, consultare ed acquisire la relativa attestazione ISEE non essendo, la stessa, **COMPLETATA ED ATTESTATA DALL'INPS STESSO.**
Anche tali domande potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della Attestazione ISEE mancante e provvisoria e, salvo la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Per le domande invece mancati degli allegati di cui ai n. 8 e 9 dell'art.5 del presente bando non si farà luogo alla attribuzione del relativo punteggio previsto dall'art.6 del presente Bando salvo la relativa attribuzione quale nei termini per i ricorsi sia inviata la relativa documentazione.

Si ricorda che:

- **l'attestazione ISEE deve essere stata sottoscritta comunque prima della presentazione della domanda;**
- **la dichiarazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, deve avere data di rilascio non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando**;
- **la presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap cosi come definiti dalla Legge 104/92 art.3 comma 3, attestata dalla competente autorità deve essere posseduta alla data di pubblicazione del presente Bando e la certificazione rilasciata dalle competenti autorità comprovante l'handicap deve essere in corso di validità;**

ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).
L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.
In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anched'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, l'amministrazione comunale dichiarerà decaduto il richiedente dall'intero contributo ed agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali e alla segnalazione alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316ter ed alla comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78.

ART. 16 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 la raccolta dei dati personali di cui al presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.
I dati acquisiti formeranno oggetto di trattamento sulla base della normativa soprarichiamata.
Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 L. 431/98.

Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art.6 del

Regolamento UE) per le finalità esplicitate.

Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montalcino, nella persona del Sindaco protempore e legale rappresentante domiciliato per la carica presso la residenza municipale.
Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversi obblighi di Legge.
L'interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono nel possesso del Comune di Montalcino scrivendo agli Uffici di riferimento così come può esercitare il diritto, in presenza dei requisiti di Legge, di chiedere la rettifica dai dati inesatti o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, salvi comunque gli obblighi di Legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.
Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o l'esecuzione di obblighi contrattuali o amministrativi; la mancata comunicazione dei dati comporta, pertanto, l'impossibilità di adempiere a tali obblighi.

ART. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Montalcino.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Riccarelli Responsabile dell'area 2 Servizi sociali, culturali e Commercio e Gestione amministrativa del Patrimonio.

Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 0577804452- 66.

ART. 18 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alle L. R.T. 2/2019, al DPCM 159/2013, all'art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e alle direttive regionali in materia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2
f.to Dott.ssa Barbara Riccarelli
*documento sottoscritto digitalmente